



N° 07/2005 MD



*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito denominato d.lgs. n. 79/99), concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'art. 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la modifica degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e previsti dalle norme vigenti anche in materia ambientale, di cui quelli relativi a detta ultima materia sino al compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996;

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO il decreto in data 29 gennaio 1997, con il quale si autorizza l'ENEL S.p.A. - ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al d.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché ai sensi dell'art. 17 al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - a realizzare gli interventi proposti per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica sita nel territorio del Comune di La Spezia;

VISTO il decreto N° 028/2000 VL del 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata la titolarità delle autorizzazioni rilasciate alla predetta ENEL S.p.A., tra cui quella sopra richiamata, alla società Enel Produzione S.p.A.;

ATTESO che la citata centrale termoelettrica è stata denominata, dalla Società proprietaria "Eugenio Montale";

Rea

Rea

VISTA l'istanza documentata del 21 dicembre 2004 con la quale la citata Enel Produzione S.p.A chiede di poter procedere alla installazione di un sistema per la cristallizzazione dei residui derivanti dall'impianto di desolforazione a servizio della sezione n. 3 della centrale suddetta;

VISTA la nota del 5 maggio 2005, prot. n. DSA/2005/11423 della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con la quale, a seguito dell'esame della modifica progettuale proposta, si ritiene che il suddetto intervento si configura come una modifica in corso d'opera del progetto di adeguamento già approvato con il citato decreto 29 gennaio 1997 e, pertanto, la relativa realizzazione non comporta ulteriori adempimenti in ordine alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, nonché si evidenzia che la realizzazione dell'intervento proposto:

- non ha incidenza sull'assetto complessivo della centrale in quanto si tratta del solo adeguamento alle migliori tecnologie disponibili dell'impianto di desolforazione;
- non necessita di una diversa localizzazione dell'impianto, di un ulteriore impegno di suolo e di una modifica dell'attuale uso dell'area;
- non determina incrementi delle emissioni in atmosfera né incrementi sulle componenti ambientali: suolo e sottosuolo, vegetazione, flora fauna ed ecosistemi, radiazioni non ionizzanti, paesaggio, salute umana e rumore;
- determina un beneficio ambientale dovuto al recupero del volume d'acqua annualmente prelevata e del volume di refluo di centrale annualmente sversato, attualmente pari a 200.000 m³;

VISTA la nota di questo dicastero del 7 giugno 2005, prot. n. 9857, con la quale, nel ribadire la non sostanzialità degli adeguamenti progettuali proposti e tenuto conto della suddetta determinazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, si richiede anche alle altre Amministrazioni interessate di esprimere il proprio eventuale avviso in merito;

VISTE le note del 14 e 27 luglio 2005, rispettivamente prot. n. 29092 e prot. n. 61378, con le quali la Provincia e il Comune di la Spezia esprimono il loro assenso alla realizzazione dell'intervento proposto;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta nota di questo dicastero del 7 giugno 2005 non sono pervenute ulteriori determinazioni;

RITENUTO, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso nonché del fatto che l'intervento proposto non costituisce modifica sostanziale del progetto di adeguamento autorizzato, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo;

RITENUTO, quindi, di autorizzare la realizzazione dell'intervento proposto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

L' Enel Produzione S.p.A. - con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125, C.F. e P.I. 05617841001 - è autorizzata a realizzare, nell'ambito della centrale termoelettrica denominata "Eugenio Montale", sita nel territorio del Comune di La Spezia, un sistema per la cristallizzazione dei residui derivanti dall'impianto di desolfurazione a servizio della sezione n. 3.

Art. 2

Restano ferme, per quanto applicabili al nuovo assetto della centrale in parola, tutte le prescrizioni ed indicazioni formulate con il decreto autorizzativo citato in premessa.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li - 7 OTT. 2005

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n.3... fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 19 OTT. 2005 IL FUNZIONARIO

[Stamps and signature]